SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pag. 16 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso relativo al diario delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di uditore giudiziario per la provincia autonoma di Bolzano, bandito dal Ministero di grazia e giustizia, diario che verrà pubblicato nella 4ª serie speciale - CONCORSI *ed* ESAMI - n. 80 dell'8 ottobre 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1993, n. 401.

Disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta a seguito di eccezionali avversità atmosferiche nello scorso mese di settembre;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È assegnato alle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta un contributo straordinario, rispettivamente di lire 75 miliardi, lire 75 miliardi e lire 30 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 23-25 settembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini nel limite massimo del 15% delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.

2. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria e Piemonte, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497.

3. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 si sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità.

Art. 3.

1. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e degli stanziamenti disposti, le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, delle legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, possono essere utilizzate anche per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo, distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali del settembre 1993 nei comuni delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta individuati ai sensi dell'articolo 1, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* di cui al citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. A favore delle aziende agricole situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1993.

3. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

5. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

Art. 5.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 6.

1. Nel periodo 23 settembre-23 novembre 1993 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, pagabili da debitori domiciliati o residenti nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 23 settembre 1993. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nelle regioni indicate nell'articolo 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche a distanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione o di decadenza da qualsiasi diritto, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili, nonché i termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari.

Art. 7.

1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 225 miliardi per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 25 miliardi, ed al Ministero del tesoro, per lire 25 miliardi; quanto a lire 110 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 25 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; quanto a lire 15 miliardi ed a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*

COSTA, *Ministro dei trasporti*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0476

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 settembre 1993

Individuazione dell'organo ministeriale competente a disporre modifiche alle tariffe degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 244, concernente le norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa;

Visto, in particolare, l'art. 1 che prevede che la tariffa nazionale degli onorari è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 7 della stessa legge che prevede che il medico provinciale, sentiti il consiglio provinciale di sanità e l'Ordine provinciale dei medici, può apportare alle tariffe modifiche in aumento o in diminuzione non superiori al 30 per cento, quando ne ravvisi la necessità in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù dei quali gli uffici dei medici provinciali e le attribuzioni dei consigli provinciali di sanità sono stati trasferiti alle regioni, ferme restando le competenze degli organi statali in materia di ordini e collegi professionali;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e collegi professionali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative riservate allo Stato;

Ritenuta la necessità di individuare l'organo ministeriale competente a disporre le modifiche alle tariffe ai sensi dell'art. 7 della richiamata legge n. 244 del 1963;

Ritenuta l'opportunità di prevedere che sulle modifiche siano sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Federazione nazionale degli Ordini di medici-chirurghi e degli odontoiatri;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, la tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche può essere modificata, in aumento o in diminuzione in misura non superiore al 30%, in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale.

2. La modifica è disposta dal direttore generale della Direzione generale degli ospedali, sentiti l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente competente, nonché il Consiglio superiore di sanità e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 settembre 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A5588

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 settembre 1993

Attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992 relativa alle masse, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante «Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno» (*Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1992);

Visto l'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, che individua le direttive comunitarie da attuare in via amministrativa;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 22 gennaio 1988, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1988, con il quale viene data attuazione alle direttive numeri 85/3/CEE, 86/360/CEE, 86/364/CEE,

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1989, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 89/461/CEE del 18 luglio 1989;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 15 maggio 1992, n. 327, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 14 luglio 1992, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 91/60/CEE;

Vista la direttiva n. 89/338/CEE, che modifica la direttiva n. 85/3/CEE relativa alle masse, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Comunità europea n. L 142 del 25 maggio 1989);

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 10 febbraio 1992, n. 92/7/CEE, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 57 del 2 marzo 1992, che modifica la direttiva n. 85/3/CEE relativa alle masse, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali;

Ritenuta la necessità di modificare parzialmente il decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78 — quale risultante dalle successive integrazioni e modifiche — in attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del 10 febbraio 1992,

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 85/3/CEE e successive integrazioni e delle modifiche apportate alle precedenti direttive dalla n. 92/7/CEE, relative alle masse, alle dimensioni, ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, che hanno forza di legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto indicato all'art. 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per quanto attiene alle masse ed alle dimensioni sono ammessi alla circolazione nel territorio nazionale i veicoli addetti ai trasporti internazionali immatricolati o messi in circolazione in uno Stato membro della CEE conformi ai valori limite indicati nell'allegato I del decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78, e successive modifiche e con il presente decreto».

Art. 3.

1. L'art. 4 del decreto indicato all'art. 1 è modificato nel senso che dopo la locuzione «direttiva n. 85/3/CEE» e prima della virgola che precede la locuzione «si applicano» va inserita la locuzione «e dalle direttive n. 86/360/CEE, n. 89/461/CEE, n. 91/60/CEE e n. 92/7/CEE».

Art. 4.

1. L'art. 5 del decreto indicato all'art. 1 è modificato nel senso che dopo la locuzione «direttiva n. 85/3/CEE» va aggiunta la locuzione «e delle direttive n. 86/360/CEE, n. 89/461/CEE, n. 91/60/CEE e n. 92/7/CEE».

Art. 5.

1. L'allegato I di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78, è modificato con l'inserimento dei seguenti punti:

«*a)* 2.2.4. Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio:

2.2.4.1. è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m . . . . 36 tonnellate;

2.2.4.2. è superiore a 1,8 m . . . . 36 tonnellate + 2 tonnellate di tolleranza quando il PMA del veicolo (18 tonnellate) e il PMA dell'asse tandem del semirimorchio (20 tonnellate) sono rispettati e l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III.

b) 2.3. Veicoli a motore:

2.3.1. Veicoli a motore a 2 assi. . . 18 tonnellate

2.3.2. Veicoli a motore a tre assi. . 25 tonnellate
26 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 tonnellate.

2.3.3. Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi direttivi . . . . . 32 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario ai sensi dell'allegato III, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 tonnellate.

c) 3.5. Assi tandem dei veicoli a motore.

La somma delle masse gravanti sugli assi di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:

3.5.1. è inferiore a 1 m ($d < 1{,}0$ m). . . 11,5 tonnellate

3.5.2. è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m ($1{,}0 \text{ m} \leq d < 1{,}3$ m) 16 tonnellate

3.5.3. è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m ($1{,}3 \leq d < 1{,}8$) . . . . 18 tonnellate
19 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello comunitario, ai sensi dell'allegato III, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera 9,5 tonnellate».

Art. 6.

1. Agli allegati del decreto ministeriale 22 gennaio 1988, n. 78, è aggiunto un nuovo allegato III, quale è riportato nell'allegato al presente decreto, come parte integrante del medesimo.

Art. 7.

1. L'adozione del presente decreto sarà comunicata alla Commissione delle Comunità economiche europee, con gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1993

Il Ministro dei trasporti
COSTA

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

ALLEGATO

ALLEGATO III

CONDIZIONI PER L'EQUIVALENZA TRA TALUNE SOSPENSIONI NON PNEUMATICHE E LE SOSPENSIONI PNEUMATICHE PER L'ASSE MOTORE O GLI ASSI MOTORE DEL VEICOLO

1 DEFINIZIONE DI SOSPENSIONE PNEUMATICA

Un sistema di sospensione è considerato di tipo pneumatico se almeno il 75 % del suo effetto molla è determinato da un dispositivo pneumatico.

2. EQUIVALENZA

Una sospensione è riconosciuta equivalente ad una sospensione pneumatica se è conforme ai requisiti sotto elencati:

2.1. durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un carrello o un asse motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposta al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 2.2 a 2.5.;

2.2. ciascuno degli assi deve essere munito di ammortizzatori idraulici. Su carrelli ad assi tandem tali ammortizzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione del carrello;

2.3. il tasso medio di smorzamento D deve essere superiore al 20 % dello smorzamento critico per le sospensioni con ammortizzatori idraulici in condizioni normali di funzionamento;

2.4. il tasso massimo di smorzamento delle sospensioni in cui tutti gli ammortizzatori idraulici siano stati rimossi o inattivati non deve essere superiore al 50 % del tasso medio di smorzamento D;

2.5. la frequenza massima della massa sospesa sul carrello o sull'asse motore nell'oscillazione verticale libera transitoria non dev'essere superiore a 2 Hz;

2.6. la definizione della frequenza e dello smorzamento delle sospensioni è riportata nel paragrafo 3. Le modalità di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate nel paragrafo 4.

3 DEFINIZIONE DI FREQUENZA E DI SMORZAMENTO

Nella presente definizione, si considera una massa M (kg) sospesa su un carrello o su un asse motore. L'asse — o il carrello — presenta una rigidezza verticale totale tra la superficie della strada e la massa sospesa pari a K newton/metro (N/m) e un coefficiente di smorzamento totale pari a C newton/metro al secondo (N/ms); lo spostamento verticale della massa sospesa è Z. L'equazione del moto, per l'oscillazione libera della massa sospesa, è la seguente:

$$M \frac{d^2 Z}{dt^2} + C \frac{d Z}{dt} + kZ = 0$$

La frequenza di oscillazione della massa sospesa F (rad/sec) è:

$$F = \sqrt{\frac{K}{M} - \frac{C^2}{4M^2}}$$

Lo smorzamento è critico quando C = Co,

dove

$$Co = 2 \sqrt{KM}$$

Il tasso di smorzamento quale frazione dello smorzamento critico è: C/Co.

Durante l'oscillazione transitoria libera della massa sospesa, il moto verticale della massa è rappresentata da una sinusoide sempre più smorzata (figura 2). La frequenza si può valutare misurando il tempo per tanti cicli di oscillazione quanto è dato osservare. Lo smorzamento si può valutare misurando l'altezza dei massimi (picchi) successivi dell'oscillazione nella stessa direzione. Indicando con A_1 e A_2 l'ampiezza dei massimi del primo e del secondo ciclo dell'oscillazione, il tasso di smorzamento D è il seguente

$$D = \frac{C}{Co} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{A_1}{A_2}$$

dove ln è il logaritmo naturale del rapporto tra le ampiezze.

4. MODALITÀ DI PROVA

Per il calcolo pratico del tasso di smorzamento (D), del tasso di smorzamento in assenza di ammortizzatori idraulici e della frequenza della sospensione (F), si procede nel modo seguente:

a) il veicolo, carico, è guidato a bassa velocità (5 km/h ± 1 km/h) su un gradino di 80 mm di altezza avente il profilo indicato nella figura 1. L'oscillazione transitoria di cui occorre analizzare la frequenza e lo smorzamento è quella che si verifica dopo che le ruote dell'asse motore hanno superato il gradino; oppure

b) il veicolo, carico, è tirato verso il basso agendo sul telaio, in modo da portare il carico sull'asse motore a una volta e mezza il suo valore statico massimo; il veicolo viene quindi sbloccato di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva; oppure

c) il veicolo, agendo è tirato verso l'alto carico, sul telaio, in modo che la massa sospesa sia sollevata di 80 mm rispetto all'asse motore. Il veicolo viene poi lasciato cadere di colpo e se ne analizza l'oscillazione successiva; oppure

d) il veicolo, carico, è sottoposto ad altri metodi di prova qualora il costruttore abbia dimostrato in modo convincente al servizio tecnico l'equivalenza di detti metodi.

Il veicolo deve essere munito, tra l'asse motore e il telaio, direttamente sull'asse motore, di un trasduttore dello spostamento verticale. Dal tracciato fornito dal dispositivo in questione si può misurare l'intervallo di tempo tra il primo e il secondo massimo (picco) di compressione per ottenere la frequenza F, e l'ampiezza dell'oscillazione, per ottenere il tasso di smorzamento. Nei carrelli ad asse tandem, i trasduttori dello spostamento verticale dovrebbero essere alloggiati tra ciascuno degli assi motori e il telaio, direttamente su questo.

Figura 1

Marcia per test di sospensione

Figura 2

Risposta di ammortamento transitorio

93A5587

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 27 luglio 1993.

Revoca del contributo concesso al Club Mediterranée per l'attuazione del progetto «Club Mediterranée Cefalù».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI
DEL TURISMO E DELLO SPORT

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 4 agosto 1989 recante: «Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il Club Mediterranée S.p.a. quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Club Mediterranée Cefalù»;

Visto l'art. 12-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 237, che dispone la revoca dei finanziamenti dei progetti a carattere nazionale per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione del citato decreto di approvazione;

Considerato che il concessionario non ha ottemperato all'obbligo di stipulare la convenzione relativa all'attuazione del progetto selezionato per il finanziamento, nonostante i reiterati inviti dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso al Club Mediterranée per l'attuazione del progetto «Club Mediterranée Cefalù», di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: TORDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 187

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988 n. 465 convertito in legge 30 dicembre 1988 n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE NAZIONALE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Sicilia					
Cefalù (Palermo)	Club Mediterranee Cefalù, limitatamente alla seguente opera fase 1	Club Mediterranée S.p.a.	22.978	6.434	337,8

93A5589

DECRETO 27 luglio 1993.

Revoca del contributo concesso al concessionario Consorzio Intertau per l'attuazione del progetto «Tau-Verde, limitatamente alla seguente opera Tau Hotel (escluso acquisto beni immobiliari)».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI
DEL TURISMO E DELLO SPORT

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 4 agosto 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il Consorzio Intertau, quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Tau-Verde, limitatamente a Tau-Hotel»;

Visto l'art. 12-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 237, che dispone la revoca dei finanziamenti dei progetti a carattere nazionale per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione del citato decreto di approvazione;

Considerato che il concessionario non ha ottemperato all'obbligo di stipulare la convenzione relativa all'attuazione del progetto selezionato per il finanziamento, nonostante i reiterati inviti dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso al concessionario Consorzio Intertau per l'attuazione del progetto «Tau-Verde, limitatamente alla seguente opera: Tau Hotel (escluso acquisto beni immobiliari)», di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: TORDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 186

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE NAZIONALE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Piemonte					
Torino . .	Tau-Verde, limitatamente alla seguente opera: Tau Hotel (escluso acquisto beni immobiliari)	Consorzio Intertau	10 058	2 816	147,8

93A5590

DECRETO 27 luglio 1993

Revoca del contributo concesso al concessionario comune di Roma per l'attuazione del progetto «Ostello gioventù Forte Antenne».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI
DEL TURISMO E DELLO SPORT

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 4 agosto 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere nazionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il concessionario comune di Roma, quale titolare di un contributo per la realizzazione del progetto «Ostello gioventù Forte Antenne»;

Visto l'art. 12-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 237, che dispone la revoca dei finanziamenti dei progetti a carattere nazionale per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione del citato decreto di approvazione,

Considerato che il concessionario non ha ottemperato all'obbligo di stipulare la convenzione relativa all'attuazione del progetto selezionato per il finanziamento, nonostante i reiterati inviti dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso al concessionario comune di Roma per l'attuazione del progetto «Ostello gioventù Forte Antenne» di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: TORDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 190

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE NAZIONALE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Lazio					
Roma	Ostello gioventù Forte Antenne, limitatamente ai costi afferenti a materiali e consumi servizi e progettazione	Comune di Roma	15.374	4.305	226,0

93A5591

DECRETO 27 luglio 1993.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI
DEL TURISMO E DELLO SPORT

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 5 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1990, registro n. 1, foglio n. 30, con il quale è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Calabria;

Visto il decreto 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1991, registro n. 8, foglio n. 209, con il quale si è provveduto alla revoca dei progetti nello stesso indicati, localizzati nella suddetta regione;

Visto l'art. 2, comma terzo, della legge n. 556/1988;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma secondo, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Calabria di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 luglio 1993

Il direttore generale: TORDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 189

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE CALABRIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Cosenza					
Scalea	S. Caterina Due Htl Vill. Club	Costr. ed res tur S.r.l.	12.774	3.250	170,6
Calopezzati	Calahotel	Treci S.r.l.	8.143	2.071	108,7
Catanzaro					
Nocera Terinese	Residence «B»	Calabro ed tour S.r.l.	3.000	762	40,0
		Totali . . .	23.917	6.083	319,3

93A5592

DECRETO 30 luglio 1993

Revoca del contributo concesso alla «Ottaviani Hotels S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI
DEL TURISMO E DELLO SPORT

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante: «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche ricettive e tecnologiche per la regione Lazio»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Ottaviani Hotels S.p.a.» per l'attuazione del progetto denominato «Hotel Sistina»;

Vista la nota del 28 giugno 1993 con la quale la regione Lazio ha reso noto che il suddetto concessionario ha rinunciato ai benefici della legge n. 556/1988;

Visto in particolare l'art. 2, comma terzo, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il contributo concesso alla «Ottaviani Hotels S.p.a.» per la realizzazione del progetto di cui all'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 luglio 1993

Il direttore generale: TORDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 185

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE LAZIO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Roma	Hotel Sistina	Ottaviani Hotels S.p.a.	2.672	645	33,8

93A5593

DECRETO 4 agosto 1993

Revoca del contributo concesso all'«Alb. all'Angelo S.n.c.».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI GENERALI
DEL TURISMO E DELLO SPORT

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto 14 dicembre 1989 recante «Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto»;

Considerato che nell'elenco allegato al predetto decreto figura il titolare di contributi «Alb. all'Angelo S.n.c.» per l'attuazione del progetto denominato «Ristr. Alb. Rist. all'Angelo»;

Vista la nota del 13 maggio 1993 con la quale la regione Veneto ha reso noto che il suddetto concessionario è stato dichiarato decaduto dai benefici della legge n. 556/1988;

Visto in particolare l'art. 2, comma terzo, della legge n. 556/1988;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla revoca dei contributi concessi al riferito concessionario;

Decreta:

Art. 1

È revocato il contributo concesso all'«Alb. all'Angelo S.n.c.» per la realizzazione del progetto di cui all'elenco allegato

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 4 agosto 1993

Il direttore generale: TORDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1993
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 188

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556 articoli 1 e 2)

PROGETTI APPROVATI A CARATTERE REGIONALE

REGIONE VENETO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Venezia	Ristr. Alb. Rist. all'Angelo, limitatamente alla seg. opera - stralcio	Alb. all'Angelo S.n.c.	2.249	484	25,4

93A5594

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 settembre 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Mi.L. - Cooperativa milanese lavoro», in Napoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 1992 con il quale la società cooperativa «Co.Mi.L. - Cooperativa milanese lavoro», con sede in Napoli, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv.ssa Avallone Liliana ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota raccomandata con la quale l'avv.ssa Avallone Liliana rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore per impellenti necessità familiari;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La dott.ssa Maria Luisa Biondi, nata il 18 aprile 1943 a Moiano (Benevento), capo area 2ª dell'U.P.L.M.O. di Napoli, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Mi.L. - Cooperativa milanese lavoro», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 10 aprile 1992, in sostituzione dell'avv.ssa Avallone Liliana, dimissionaria.

Roma, 16 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A5616

DECRETO 30 settembre 1993.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati ogni tre anni a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1990;

Vista la nota n. 10/1/6021 del 12 agosto 1993 con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera del commissario straordinario del 5 agosto 1993 concernente la nuova tariffa dei premi suddetti;

Ritenuta la necessità di approvare la tariffa stessa;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle stesse misure di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1990.

Il premio annuo concernente gli apparecchi radiologici installati presso gli studi privati di medici veterinari per uso di diagnostica, già compresi nella lettera *A)*, punto 4), del citato decreto, è fissato nella misura di cui all'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 30 settembre 1993

Il Ministro: GIUGNI

ALLEGATO

PREMIO ANNUO

1 - APPARECCHI RADIOLOGICI

A) *Di diagnostica*

6) installati presso gli studi privati di medici veterinari	L. 347 000

93A5617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 28 settembre 1993

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Mondadori S.p.a. (Deliberazione n 7411).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, il quale impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento alla data di pubblicazione della delibera stessa;

Considerato che al momento della pubblicazione della presente delibera, secondo la definizione di flottante di cui alla delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, la percentuale di flottante delle azioni ordinarie della Mondadori S.p.a. risulta inferiore al 10% ed è pari all'1,02%;

Ritenuto che l'attuale percentuale di flottante della Mondadori S.p.a. non è idonea a garantire la regolarità delle negoziazioni sul mercato e che pertanto si rende opportuno definire una diversa percentuale di flottante, sia pure inferiore al limite previsto dal citato art. 10, comma 9;

Considerato il valore di mercato e il numero di titoli ordinari emessi dalla società, nonché il controvalore degli scambi giornalmente effettuati;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Mondadori S.p.a., è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 6%.

Il soggetto controllante la società Mondadori S.p.a., pertanto, deve promuovere un'O.P.A., ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, a meno che, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, non vengano ripristinate le condizioni di diffusione dei titoli indicate nella presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

La presente delibera sarà inviata in copia alla società interessata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Roma, 28 settembre 1993

Il presidente: BERLANDA

93A5595

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso riguardante la pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di uditore giudiziario per la provincia autonoma di Bolzano, di cui sei riservati al gruppo etnico di lingua tedesca, quattro a quello di lingua italiana ed uno a quello di lingua ladina.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» dell'8 ottobre 1993 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso, per esami, a undici posti di uditore giudiziario per la provincia autonoma di Bolzano, di cui sei riservati al gruppo etnico di lingua tedesca, quattro a quello di lingua italiana ed uno a quello di lingua ladina, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie generale - n 70 del 3 settembre 1993

Le suddette prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula, 70, nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 1994, con inizio alle ore 8,30

93A5597

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di medaglia di bronzo al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1993, sulla proposta del Ministero della difesa, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare.

Medaglia di bronzo

Cap a Stefano Basset, nato il 20 luglio 1959 a Milano — Ufficiale osservatore ONU assegnato al «Gruppo osservatori militari italiani per il referendum nel Sahara occidentale», nonostante oggettive difficoltà ambientali, caratterizzate da estreme condizioni di pericolo, offriva con generosità ed abnegazione la propria totale disponibilità per il buon esito della missione di pace Nel corso di una ricognizione lungo una pista carrabile nei pressi di Mahbas, mentre in qualità di comandante di pattuglia si trovava a bordo di una autovettura ONU con altro ufficiale statunitense, veniva investito dallo scoppio di una mina anticarro, riportando gravi e permanenti lesioni. Dopo l'incidente, benche gravemente ferito, teneva constantemente un comportamento altamente lodevole, sereno e coraggioso, meritandosi unanime plauso ed apprezzamento Fulgido esempio di massima dedizione al servizio, sprezzo del pericolo, profonda abnegazione e fede nella propria missione, contribuiva a dare lustro, in ambito nazionale ed internazionale, all'Esercito italiano — Mahbas, 5 luglio 1992

93A5601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 è stato rettificato il decreto ministeriale 11 febbraio 1993, riguardante lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile di ventiquattro società cooperative senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, limitatamente al numero d'ordine 2, nella parte in cui cita la denominazione della cooperativa che non è «Cooperativa agricola Praticelle Alburnia - Soc. coop. a r.l.» ma «Cooperativa agricola Praticelle Alburnina - Soc. coop. a r.l.».

Conseguentemente viene esattamente riformulato in:

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Praticelle Alburnina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sicignano degli Alburni (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 18 aprile 1968 - rep. 1670, reg. soc. 4017, tribunale di Salerno, BUSC n. 872/106577.

Con decreto ministeriale 11 settembre 1993 il rag. Giuseppe De Pascali, commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Cristoforo a responsabilità limitata» con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è stato revocato ed il decreto ministeriale del 9 marzo 1976 è stato modificato come segue: la società cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Cristoforo a responsabilità limitata», con sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza nomina di commissario liquidatore.

93A5603

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sidas - Società italiana distributori automatici, con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Vavid, con sede in Napoli e unità in Pastorano (Caserta), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1993 al 27 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mayfair Europa, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento in Casavatore (Napoli), per il periodo dal 10 agosto 1993 al 9 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sagraf, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 28 luglio 1993 al 27 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R2, con sede in Torino e stabilimento in Rivalta (Torino) per il periodo dal 10 giugno 1993 al 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mac elettronica, con sede in Bricherasio (Torino) e unità in Bricherasio (Torino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 maggio 1993 al 6 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contek, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità in Varallo Sesia (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 maggio 1993 all'11 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Reziafil, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Morbegno (Sondrio), per il periodo dal 28 febbraio 1993 al 27 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalmetron, con sede in Milano e stabilimento in Savona, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 13 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia e stabilimento in Bollate (Milano), per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 24 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa), per lo stabilimento ex Italiana Coke di Carrara, località Avenza (Massa), per il periodo dal 20 novembre 1992 al 19 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Klopman international, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 28 marzo 1993 al 27 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Klopman international, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 28 settembre 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1993 con decorrenza 28 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.E.S. - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ericsson Fatme, con sede in Roma e uffici di Bari, Catania, Napoli, Palermo e Venezia-Mestre, per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1992 con decorrenza dall'11 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Elettroitalia*, con sede in Roma, cantieri di Cosenza e di Lamezia Terme (Catanzaro):
periodo: dal 7 maggio 1990 al 6 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - C.I.P.I. 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989 dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: sì.

2) *S.r.l. Elettroitalia*, con sede in Roma, cantieri di Cosenza e di Lamezia Terme (Catanzaro):
periodo: dal 7 novembre 1990 al 6 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - C.I.P.I. 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989 dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 12 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana di partecipazione, con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 29 maggio 1993 al 28 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 12 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Servizi aziendali Pirelli - Società consortile p.a., con sede e stabilimento in Milano, per il periodo dal 18 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 12 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Cogliati, con sede e stabilimento in San Pietro all'Olmo, per il periodo dal 4 maggio 1993 al 3 novembre 1993.

93A5602

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 3 agosto 1993 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni.

1) Area del comune di Caccamo (Palermo) — Lavori di completamento della diga Rosamarina sul fiume S. Leonardo in territorio del comune di Caccamo (Palermo). Lavoratori licenziati dal 21 febbraio 1990.

delibera CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

2) Area del comune di Gangi (Palermo) — Aziende impegnate nei lavori di sistemazione della strada provinciale S. Mauro C.de-Gangi e diramazione per Borrello. Lavoratori licenziati dal 12 gennaio 1990.

delibera CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1992.

93A5629

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 6 ottobre 1993

Dollaro USA	1592,10
ECU	1854,32
Marco tedesco	976,75
Franco francese	279,95
Lira sterlina	2416,81
Fiorino olandese	869,52
Franco belga	45,211
Peseta spagnola	12,114
Corona danese	241,41
Lira irlandese	2299,31
Dracma greca	6,746
Escudo portoghese	9,488
Dollaro canadese	1190,36
Yen giapponese	15,031
Franco svizzero	1113,51
Scellino austriaco	138,83
Corona norvegese	223,74
Corona svedese	197,62
Marco finlandese	275,07
Dollaro australiano	1040,76

93A5661

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia delle scienze dell'Istituto

Con decreto ministeriale 9 agosto 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 2 settembre 1993, è stata approvata la modifica dello statuto dell'Accademia delle scienze dell'Istituto con sede in Bologna.

93A5631

Estinzione della fondazione «Dott. Alberto Pirelli»

Con decreto ministeriale 13 agosto 1993, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 1° settembre 1993, la fondazione «Dott. Alberto Pirelli», con sede in Milano, viene dichiarata estinta.

93A5632

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:
teoria dello sviluppo dei processi chimici.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio
diritto bancario

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di giurisprudenza
diritto tributario

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni (art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 366) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5660

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria
trasmissione del calore
misure meccaniche termiche e collaudi
modellistica e identificazione

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia
tossicologia forense
nefrologia;
ematologia;
medicina interna II;
farmacologia (c.l.o.);
cardiochirurgia.

Facoltà di economia e commercio
economia politica (biennale) (sede di Forlì)

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia
psicologia della personalità e delle differenze individuali;
psicologia dell'età evolutiva.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale
matematica generale;
economia politica (biennale);
economia politica (biennale);
statistica metodologica ed economica I;
lingua inglese;
lingua francese

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di medicina e chirurgia
pediatria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A5650

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti e determinazione della cedola relativa al periodo 1° ottobre 1993-1° aprile 1994.

Si rende noto che, per il periodo 1° ottobre 1993-1° aprile 1994, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione Efim» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 945890 del 2 marzo 1993, nella misura del 4,85%.

93A5604

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, recante: «Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 4, comma 7, riportato alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « all'articolo 27 della legge 8 giugno *1992*, n. 142 », si legga: « all'articolo 27 della legge 8 giugno *1990*, n. 142 ».

93A5655

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189